

COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA
SETTORE V - CONVENZIONI, CONTRATTI E FONDAZIONI

Seduta del

**) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA "FONDAZIONE
POLICLINICO TOR VERGATA"**

Si ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 24.07.2007 e del 26.07.2007 hanno autorizzato il Rettore a definire in accordo con la Regione Lazio le modifiche da apportare al testo dello Statuto della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

Si sottopongono pertanto al Senato le proposte di modifica da apportare allo Statuto allegato all'atto costitutivo della Fondazione, sottoscritto in data 17.03.2005, nei punti di seguito illustrati:


A) Documento esplicativo: "Sperimentazione gestionale ed attivazione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata":

- **punto 1 dei "Considerato che":** l'espressione "ospedali di insegnamento" è sostituita da "ospedali universitari";
- **l'art. 1 - Oggetto della Sperimentazione, comma 1:** "La Regione Lazio (di seguito denominata "Regione") e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Università") concordano di avviare una sperimentazione gestionale, consistente nella costituzione di una Fondazione - denominata "Fondazione PTV- Policlinico Tor Vergata" (di seguito "Fondazione") - finalizzata alla realizzazione di un modello di assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende Ospedaliere Universitarie innovativo, atto a configurare, con il superamento della fase transitoria di cui all'art. 2, comma 2, del Dlgs. 517/99, una valida soluzione per garantire l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e di ricerca e, attraverso la collaborazione con privati, di favorire occasioni di sviluppo per la ricerca sperimentale e la ricerca clinica applicata."

è così modificato:

"La Regione Lazio (di seguito denominata "Regione") e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Università") concordano di avviare una sperimentazione gestionale, consistente nella costituzione di una Fondazione - denominata "Fondazione PTV- Policlinico Tor Vergata" (di seguito "Fondazione") - finalizzata alla realizzazione di un modello di assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende Ospedaliere Universitarie innovativo, atto a configurare, con il superamento della fase transitoria di cui all'art. 2, comma 2, del Dlgs. 517/99, una valida soluzione per garantire l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e di ricerca e, attraverso le autonomie locali, il privato sociale, i fondi integrativi previdenziali ed assistenziali, le fondazioni bancarie e altre fondazioni o istituzioni pubbliche, di favorire occasioni di sviluppo per la ricerca sperimentale e la ricerca clinica applicata."

- **l'art. 1 - Oggetto della Sperimentazione, comma 2:** "L'oggetto della sperimentazione è la gestione delle attività sanitarie facenti capo al



handwritten mark

Policlinico Tor Vergata e la sua durata è fissata in anni sei. E' prevista una verifica intermedia alla scadenza del terzo anno di sperimentazione. Al termine della sperimentazione, se positiva, la Regione, in accordo con l'Università, adotterà gli atti legislativi e/o amministrativi necessari a dare assetto definitivo alla Fondazione attribuendo alla medesima il patrimonio ed i rapporti giuridici nonché le funzioni residue dell'Azienda"

è così modificato:

"L'oggetto della sperimentazione è la gestione delle attività sanitarie facenti capo al Policlinico Tor Vergata e la sua durata è fissata in anni cinque dalla data del riconoscimento della Fondazione. E' prevista una verifica intermedia alla scadenza del terzo anno di sperimentazione con eventuali interventi conseguenti concordati e comunque rispettosi degli interessi dei privati partecipanti alla Fondazione e della continuità delle attività sanitarie e di ricerca. Al termine della sperimentazione, se positiva, la Regione, in accordo con l'Università, adotterà gli atti legislativi e/o amministrativi necessari a dare assetto definitivo alla Fondazione mediante trasformazione della stessa in Fondazione pubblica attribuendo alla medesima il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed i rapporti giuridici nonché le funzioni residue dell'Azienda".

- **Part. 1 – Oggetto della Sperimentazione, comma 3:** "La Fondazione assume nei confronti della Regione, dal momento della sua costituzione, tutti gli obblighi riferiti all'attuale Azienda dal Protocollo di intesa Regione/Università adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 517/99."

è così modificato:

"La Fondazione assume nei confronti della Regione, dal momento del suo riconoscimento, tutti gli obblighi riferiti all'attuale Azienda dal Protocollo di intesa Regione/Università adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 517/99".

- **all'art. 1 – Oggetto della Sperimentazione, viene aggiunto il seguente comma:** "La Fondazione favorisce altresì l'adesione di soci sostenitori, interessati ad incentivare ed indirizzare la ricerca nell'ambito delle attività istituzionali del Policlinico, senza assumere diretta partecipazione nella Fondazione e nella sua attività di gestione. A tale scopo viene costituito un Comitato tecnico scientifico finalizzato all'elaborazione delle linee di indirizzo della ricerca clinica svolta nel Policlinico."
- **dall'art. 2 – Finalità della Sperimentazione Gestionale, comma 1 viene espunto il terzo punto:** "consentire la focalizzazione dell'attenzione del Direttore Generale della Fondazione sulle sole attività assistenziali e di ricerca clinica applicata, al fine di ottimizzare i risultati gestionali, anche attraverso l'inserimento di logiche e di metodiche imprenditoriali favorite dalla partecipazione in quota minoritaria di partner privati alla gestione del Policlinico, adottando le soluzioni istituzionali atte a consentire tale partecipazione,"

- **l'art. 3 – Modalità della Sperimentazione Gestionale, comma 1:** “Regione ed Università concordano di dar vita, unitamente all’Azienda, ad una Fondazione aperta alla partecipazione complessivamente minoritaria di privati benefattori e/o finanziatori e retta secondo lo schema dello Statuto di cui al successivo articolo 6 del presente Allegato.”

è così modificato:

“Regione ed Università concordano di dar vita, unitamente all’Azienda, ad una Fondazione aperta alla partecipazione complessivamente minoritaria delle autonomie locali, il privato sociale, i fondi integrativi previdenziali ed assistenziali, le fondazioni bancarie e altre fondazioni o istituzioni pubbliche, di privati benefattori e/o finanziatori e retta secondo lo schema dello Statuto di cui al successivo articolo 6 del presente Atto.”

- **l'art. 3 – Modalità della Sperimentazione Gestionale, comma 3:** “La Regione e l’Università concordano sul principio che le attività complementari e strumentali alle attività sanitarie e comunque le attività non costituenti il “core business” della Fondazione nella gestione del Policlinico, o che per loro natura più proficuamente si prestano ad una gestione non integrata, potranno essere demandate ad una o più società di servizi, ovvero, in ragione della natura dell’oggetto sociale, a società consortili senza scopo di lucro, all’uopo costituite, con la partecipazione, anche maggioritaria, di soci privati selezionati sulla base di specifici requisiti e competenze, mediante apposite procedure ad evidenza pubblica. Nel caso in cui sia riconosciuta ai soci privati la posizione maggioritaria nelle costituende società di cui al presente comma, la Fondazione dovrà essere garantita da appositi patti di sindacato, ovvero dalla previsione di maggioranze qualificate per l’assunzione di decisioni inerenti le materie specificatamente individuate dagli organi della Fondazione”

è così modificato

“Le attività nelle quali è rilevante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione e che per loro natura si prestano ad una gestione non integrata, potranno essere sviluppate mediante l’utilizzo di società consortili senza scopo di lucro all’uopo costituite anche con la partecipazione di soci privati selezionati sulla base di specifici requisiti e competenze e con procedure ad evidenza pubblica.”

- **l'art. 3 – Modalità della Sperimentazione Gestionale, comma 4:** “La Regione e l’Università concordano sulla necessità di dotare la Fondazione di adeguate risorse finanziarie ed in particolare di assegnare al fondo di dotazione della Fondazione:

- i beni immobili e mobili di proprietà dell’Università, già destinati in uso esclusivo all’Azienda, che vengono concessi in uso a titolo gratuito alla Fondazione, con onere di manutenzione a carico della stessa e con vincolo di destinazione alla attività assistenziale, per tutta la durata della Fondazione;

Seduta del

- i beni immobili e mobili di proprietà dell'Azienda, utilizzati a titolo gratuito dalla Fondazione per tutta la durata della sperimentazione e fatta salva la destinazione del relativo titolo di proprietà al momento della cessazione della stessa;
- gli apporti patrimoniali definiti dalla Regione e dai soci privati a titolo di partecipazione alla Fondazione. Sono valutati quali apporti patrimoniali a tale titolo i contributi di parte corrente erogati dalla Regione a pareggio dei disavanzi degli esercizi pregressi dell'Azienda, nonché i contributi in conto capitale disposti per il completamento e l'ottimizzazione del Policlinico”

è così modificato:

“La Regione e l'Università concordano sulla necessità di dotare la Fondazione di adeguate risorse finanziarie ed in particolare di assegnare al fondo di dotazione della Fondazione:

- i beni immobili e mobili di proprietà dell'Università, già destinati in uso esclusivo all'Azienda, che vengono concessi in uso a titolo gratuito alla Fondazione, con onere di manutenzione a carico della stessa e con vincolo di destinazione alla attività assistenziale, per tutta la durata della sperimentazione;
- i beni immobili e mobili di proprietà dell'Azienda, che saranno utilizzati a titolo gratuito dalla Fondazione per tutta la durata della sperimentazione con vincolo di destinazione all'attività assistenziale;
- la stessa intera Azienda nel suo complesso che sarà conferita in uso gratuito alla Fondazione con vincolo di destinazione all'attività assistenziale per tutta la durata della sperimentazione;
- gli apporti patrimoniali definiti dalla Regione e dai soci privati a titolo di partecipazione alla Fondazione. Sono valutati quali apporti patrimoniali a tale titolo i contributi di parte corrente erogati dalla Regione a pareggio dei disavanzi degli esercizi pregressi dell'Azienda, nonché i contributi in conto capitale disposti per il completamento e l'ottimizzazione del Policlinico”.

- **l'art. 3 – Modalità della Sperimentazione Gestionale, comma 5:** “La Regione e l'Università, al fine di garantire alla Fondazione stabilità di indirizzo nella fase di sperimentazione, concordano che, all'atto della costituzione della Fondazione, vengano formati gli Organi nella composizione di cui al punto 6 del presente Allegato. I nominati dureranno in carica per tutta la durata della sperimentazione, come definita all'art. 1 punto 2, del presente Allegato, ad eccezione del Presidente della Regione e del Rettore dell'Università”

è così modificato:

“La Regione e l'Università, al fine di garantire alla Fondazione stabilità di indirizzo nella fase di sperimentazione, concordano che, all'atto della costituzione della Fondazione, vengano formati gli Organi di gestione nella composizione prevista dallo Statuto della Fondazione di cui all'articolo 6 del presente Atto. I nominati dureranno in carica per tutta la durata della sperimentazione, come definita all'art. 1 comma 2, del

presente Atto, ad eccezione del Presidente della Regione e del Rettore dell'Università, in carica pro-tempore”

- **l'art. 4 – Rapporti giuridici in essere, comma 1** “Per la durata della sperimentazione la Fondazione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo alla Azienda, con esclusione di quelli indicati al successivo punto 2. In particolare, si conferma, in capo alla Fondazione, l'assunzione del rimborso dell'onere del mutuo acceso dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti (provvedimento del 21 luglio 1999), per quanto attinente al finanziamento della costruzione del Policlinico ed il rimborso delle rate di ammortamento dei leasing attivati dall'Ateneo, su richiesta dell'Azienda Policlinico, per l'acquisto delle attrezzature sanitarie, entrambi conferiti in uso alla Fondazione stessa”

è così modificato:

“Per la durata della sperimentazione la Fondazione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo alla Azienda, con esclusione di quelli indicati al successivo comma 2. In particolare, si conferma in capo alla Fondazione l'assunzione del mutuo acceso dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti (provvedimento del 21.7.99) per quanto attinente al finanziamento della costruzione del Policlinico ed il rimborso delle rate di ammortamento dei leasing attivati dall'Ateneo su richiesta dell'Azienda Policlinico, per l'acquisto delle attrezzature sanitarie, entrambi conferiti in uso alla Fondazione stessa.”

- **l'art. 4 – Rapporti giuridici in essere, comma 4** “Presso la Fondazione è costituito un apposito ufficio stralcio per la rendicontazione dei debiti e crediti della gestione dell'Azienda Policlinico, scaduti ed esigibili alla data di costituzione della Fondazione e per le riscossioni e pagamenti che risulteranno dovuti.”

è così modificato:

“Presso la Fondazione è costituito un apposito ufficio stralcio per la rendicontazione dei debiti e crediti della gestione dell'Azienda Policlinico scaduti ed esigibili alla data di costituzione della Fondazione e per le riscossioni e pagamenti conseguenti anche ai sensi del precedente art. 3 comma 4”.

- **l'art. 5 – Esito della sperimentazione, comma 1:** “Al termine del periodo di cui all'articolo 1, punto 2 del presente Allegato, la Regione e l'Università verificano l'esito della sperimentazione gestionale, disponendo all'unanimità le conseguenti determinazioni”

è così modificato:

“Al termine del periodo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Atto, la Regione verifica l'esito della sperimentazione gestionale, disponendo le conseguenti determinazioni”.

- **l'art. 5 – Esito della sperimentazione, comma 2** “In caso di valutazione positiva della sperimentazione, la Regione e l'Università adottano gli atti necessari per il trasferimento alla Fondazione del patrimonio e dei rapporti giuridici e delle funzioni residue in capo all'Azienda e contestualmente ne dispongono l'estinzione”

è così modificato:

“In caso di valutazione positiva della sperimentazione, l’Università si obbliga a conferire in proprietà alla Fondazione il patrimonio immobiliare e mobiliare dei beni in uso all’Azienda Policlinico e dei rapporti giuridici e delle funzioni residue in capo all’Azienda e comunque l’intera l’Azienda, disponendone contestualmente l’estinzione”.

- **l’art. 5 – Esito della sperimentazione, comma 3:** “In caso di valutazione negativa i soci possono disporre la prosecuzione della sperimentazione, ovvero, nel caso in cui il giudizio implichi la valutazione della sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi della sperimentazione, la sua estinzione o trasformazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice Civile. Contestualmente l’Azienda riassume nei confronti della Regione gli obblighi conseguenti al protocollo d’intesa Regione-Università adottati ai sensi dell’art. 1 del Dlgs. 517/99 ed assume i rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo alla Fondazione. I soci determinano la destinazione del patrimonio nel frattempo acquisito in capo alla Fondazione”

è così modificato:

“In caso di valutazione negativa i soci possono disporre la prosecuzione della sperimentazione, ovvero, nel caso in cui il giudizio implichi la valutazione della sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi della sperimentazione, la sua estinzione o trasformazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice Civile. Regione ed Università adottano di conseguenza i provvedimenti necessari ad adeguare la natura giuridica dell’Azienda Policlinico a quella nel frattempo definita legislativamente con il superamento della fase transitoria di cui al D. lgs. 517/99. I soci determinano la destinazione del patrimonio nel frattempo acquisito in capo alla Fondazione”.

B) Statuto:

- **l’art. 1 - Costituzione, comma 3:** “Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione favorisce il coinvolgimento e la partecipazione - con quote individuali di partecipazione comunque non superiori al 10% del capitale della Fondazione e complessivamente non superiori al 30% - di istituzioni ed enti pubblici e privati e di singoli, con particolare riferimento agli studenti ed ex-studenti ed al personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata””

è così modificato:

“Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di istituzioni ed enti pubblici, delle autonomie locali, del privato sociale, dei fondi integrativi previdenziali ed assistenziali, delle fondazioni bancarie e delle altre fondazioni o istituzioni pubbliche”;

- **all’art. 1 - Costituzione viene inserito ex novo il seguente comma:** “La Fondazione favorisce altresì l’adesione di soci sostenitori, interessati ad incentivare la ricerca nell’ambito delle attività istituzionali

Seduta del

del Policlinico, senza assumere diretta partecipazione nella Fondazione e nella sua attività di gestione”;

- **l'art. 2 – Scopi, comma 1:** “La Fondazione si propone, fra l'altro, di definire gli indirizzi e le scelte strategiche gestionali del Policlinico:
 - favorendo il miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica ed organizzativa nel Policlinico;
 - promuovendo l'integrazione fra ricerca clinica e cura dei malati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia”

è così modificato:

“La Fondazione si propone, fra l'altro, di gestire il “Policlinico Tor Vergata” in coerenza con le necessità della programmazione sanitaria regionale e tenuto conto dei vincoli di natura finanziaria della Regione:

(a) favorendo il miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica ed organizzativa nel Policlinico;

(b) promuovendo l'integrazione fra ricerca clinica e cura dei malati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

- **l'art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse, comma 1, punto IV:** “Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro: [...] costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento degli scopi statutari”

è così modificato:

“Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro: [...] (d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività dirette al perseguimento degli scopi statutari”;

- **all'art. 4 – Vigilanza:** “Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia” **viene aggiunto il seguente periodo:** “Per le funzioni attribuite alla Regione Lazio, sarà cura della medesima prevenire situazioni di conflitto di interesse con il proprio ruolo di partecipazione alla Fondazione”.

- **all'art. 5 – Patrimonio, comma 1, lettera a:** “Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall'Università, dalla Regione, da altri soci fondatori o dai soci partecipanti” **viene aggiunto il periodo** “ovvero da terzi”;

- **l'art. 5 – Patrimonio, comma 1, lettera b** “Il patrimonio della Fondazione è composto: [...]

b) i beni mobili ed immobili derivanti da donazioni, a condizione che non comportino oneri a carico della Fondazione salvo quelli derivanti dal loro utilizzo e quelli inerenti la loro finalizzazione, se disposte esplicitamente dal benefattore”

è così modificato:

“Il patrimonio della Fondazione è composto: [...]

Seduta del

(b) i beni mobili ed immobili derivanti da donazioni”;

- **dall'art. 6 – Fondo di gestione, comma 1, lettera a:** “Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle risorse tratte dal Fondo Sanitario Regionale a titolo di remunerazione delle attività assistenziali erogate nei limiti e secondo i criteri di remunerazione definiti dall'intesa Regione/Università ai sensi dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1 del D .Lgs. 517/99, ovvero sulla base del precedente articolo 3” è **stato espunto il seguente periodo** “ovvero sulla base del precedente articolo 3”;

- **l'art. 7– Esercizio finanziario, comma 2:** “Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione prova il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso”

è così modificato:

“Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso”.

- **l'art. 7 – Esercizio finanziario, comma 6:** “Il Presidente ed il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge”

è così modificato:

“Il Presidente ed il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per le finalità istituzionali. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge”.

- **l'art. 9 –Soci fondatori, comma 2:** “Possono divenire soci fondatori, nominati tali dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano in misura significativa al patrimonio della Fondazione o, in via significativa e permanente, al suo fondo di gestione”

è così modificato:

“Possono divenire soci fondatori, nominati tali dal Consiglio di amministrazione – su parere favorevole e vincolante da parte della Regione Lazio – le autonomie locali, il privato sociale, i fondi integrativi, previdenziali ed assistenziali, le fondazioni bancarie e altre fondazioni pubbliche e/o private o istituzioni pubbliche”.

Seduta del

- **dall'art. 9 –Soci fondatori, il comma 3** “Non possono divenire soci fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per le quali sussista un conflitto di interessi rispetto alle attività della Fondazione o, qualora si tratti di persone giuridiche operanti nel campo della gestione dei servizi sanitari, per le quali non sussista evidenza di provata esperienza a livello nazionale o internazionale” **viene espunto.**
- **dall'art. 13 – Esclusione e Recesso, comma 1:** “Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza qualificata di quattro membri su cinque l'esclusione dei soci fondatori diversi dalla Regione e dall'Università ed a maggioranza assoluta quella di soci partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale” **viene eliminato il periodo** “o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale”.
- **all'art. 13 – Esclusione e Recesso, comma 2:** “Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali” **viene aggiunto il periodo:** “nonché per l'irrogazione delle sanzioni ovvero di condanne, passate in giudicato, di cui al decreto legislativo 231/2001”.
- **l'art.16 – Presidente della Fondazione, comma 1** “Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto al suo interno con la maggioranza qualificata di quattro membri su cinque dal Consiglio di amministrazione”
è così modificato:
“Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto al suo interno con la maggioranza qualificata di quattro/quinti dei consiglieri in carica”.
- **l'art.16 – Presidente della Fondazione, comma 2** “ Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo.
è così modificato:
“Il Presidente rappresenta la Fondazione e ne promuove le attività. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo”.
- **l'art. 17 – Consiglio di amministrazione, comma 1:** “Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri di cui due in rappresentanza della Regione (fra cui, di diritto, il Presidente pro tempore della Regione o un suo delegato), due in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (fra cui, di diritto, il

Seduta del

Rettore pro tempore dell'Università o un suo delegato) ed uno in rappresentanza degli altri soci fondatori”

è così modificato:

“Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri di cui due in rappresentanza della Regione (fra cui, di diritto, il Presidente pro tempore della Regione o un suo delegato), due in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (fra cui, di diritto, il Rettore pro tempore dell'Università o un suo delegato) ed uno nominato di concerto tra Regione e Università. Limitatamente al periodo di sperimentazione gestionale, fissato in anni cinque dalla data di riconoscimento della Fondazione, il membro nominato di concerto è il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata. In caso di presenza di altri soci fondatori, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è aumentato fino ad un massimo di sette. In caso di parità il voto del Presidente ha efficacia dirimente”

- **l'art. 17 – Consiglio di Amministrazione, comma 3:** “I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza”

è così modificato:

“I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per cinque anni e possono essere rieletti per una sola volta. In sede di prima applicazione i membri del consiglio durano in carica per il periodo della sperimentazione”

- **l'art. 17– Consiglio di Amministrazione, comma 4:** “Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Direttore e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:
 - a) approva il piano annuale di attività, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale della Fondazione con la programmazione Sanitaria Regionale e con la programmazione didattica e scientifica dell'Università;
 - b) approva i documenti di programmazione finanziari ed economici annuali e pluriennali di previsione, predisposti dal Direttore generale;
 - c) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore generale, e lo propone all'assemblea;
 - d) su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina i soci fondatori;
 - e) nomina e revoca il Direttore generale;
 - f) verifica la regolare attuazione del piano annuale di attività;
 - g) definisce i criteri attraverso i quali l'organo gestionale del Policlinico prevede nella propria organizzazione le strutture organizzative ed i programmi di cui all'art. 5, comma 4 del D.Lgs; 517 /99 necessari ad assicurare l'attività assistenziale nella misura atta a soddisfare le esigenze inerenti ai settori scientifico disciplinari dei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, Scienze Motorie, Biotecnologie Mediche, Scienze della Riabilitazione e Nutrizione Umana in modo da

assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale;

h) indica i criteri e le modalità di tenuta delle scritture di contabilità analitica, per assicurare la netta separazione fra spesa assistenziale e spesa destinata a didattica e ricerca;

i) definisce gli obiettivi del processo di sperimentazione e ne monitorizza gli andamenti;

j) delibera eventuali modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni;

k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio”

è così modificato:

“Il Consiglio di amministrazione ha competenze di indirizzo e controllo sulla gestione complessiva della Fondazione, approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Direttore Generale. In particolare:

a) approva il piano annuale di attività, proposto dal Direttore Generale assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale della Fondazione con la programmazione Sanitaria Regionale e con la programmazione didattica e scientifica dell'Università;

b) approva, verificandone la coerenza con le finalità e le programmazioni rispettivamente della Regione Lazio e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, i documenti di programmazione finanziari, economici e di attività annuali e pluriennali, predisposti dal Direttore generale;

c) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore generale, e lo propone all'assemblea;

d) su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina i soci fondatori e i soci sostenitori;

e) nomina e revoca il Direttore generale previa acquisizione del parere vincolante della Regione Lazio;

f) verifica la regolare attuazione del piano annuale di attività;

g) approva i criteri proposti dal Direttore Generale per la definizione delle strutture organizzative e dei programmi di cui all'art. 5, comma 4 del D.Lgs; 517/99 necessari ad assicurare l'attività assistenziale nella misura atta a soddisfare le esigenze inerenti ai settori scientifico disciplinari dei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, Scienze Motorie, Biotecnologie Mediche, Scienze della Riabilitazione e Nutrizione Umana in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale;

h) delibera eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;

Seduta del

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

e più segnatamente sono conferite al Consiglio di amministrazione tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci o, dal presente statuto, riservati al Direttore Generale con particolare riguardo al potere di indirizzo della gestione”.

- **l'art. 17- Consiglio di Amministrazione, comma 5:** “Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono prese validamente con la presenza ed il voto di almeno quattro dei cinque membri del Consiglio”

è così modificato:

“Le deliberazioni concernenti i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), h) e i) del precedente comma 4 sono prese validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro dei cinque membri del Consiglio”

- **l'art. 17- Consiglio di Amministrazione, comma 6:** “Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza”

è così modificato:

“Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza”.

- **l'art. 17 - Consiglio di Amministrazione, comma 7:** “Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti”

è così modificato:

“Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tre dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti”

- **l'art. 17- Consiglio di Amministrazione, comma 10:** “Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Consiglio scientifico”

è così modificato:

“Alle riunioni del Consiglio partecipano i componenti dell'Organo di controllo e, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Consiglio scientifico”.

- **all'art. 17 – Consiglio di Amministrazione, viene inserito ex novo il comma 11** “Il Consiglio può nominare un segretario anche esterno alla Fondazione”.
- **l'art. 18 – Direttore generale:** “1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori in cui la Fondazione svolge i propri compiti istituzionali, su indicazione dell'Università, sentita la Regione. All'atto della nomina il Consiglio di amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto.
2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario, resta in carica tre anni ed è riconfermabile una sola volta. Se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
3. Egli è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione del programma aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. Egli provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione delle cui deliberazioni cura l'attuazione. In particolare, spettano al Direttore generale:
 - a) l'istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione degli stessi;
 - b) la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;
 - c) la stesura del bilancio d'esercizio.
 - d) tutti i compiti inerenti la gestione delle attività assistenziali, compresa la definizione del modello organizzativo interno e l'esercizio dei poteri di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - e) la stipula dei contratti attivi e passivi della Fondazione;
 - f) il controllo sugli indicatori di efficacia, efficienza, appropriatezza, qualità e customer satisfaction relativi alla attività assistenziale;
 - g) i compiti di coordinamento, sul piano gestionale, tra l'attività assistenziale e quella di ricerca e didattica;
 - h) le competenze delegate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Inoltre sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione. Il Direttore esercita tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi”
è così modificato:
“1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della designazione della Regione Lazio d'intesa con l'Università. In sede di prima applicazione, e fino al termine della sperimentazione, la funzione di Direttore Generale della Fondazione è conferita al Direttore generale del Policlinico.

2. Il rapporto tra il Direttore Generale e la Fondazione è disciplinato dai rapporti di diritto privato.

3. Il Direttore Generale, che dura in carica cinque esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di intervento.

5. Ha la responsabilità della gestione complessiva della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria della Fondazione e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione del programma aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. Egli provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione delle cui deliberazioni cura l'attuazione. In particolare, spettano al Direttore generale:

a) l'istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione degli stessi;

b) la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;

c) la stesura del bilancio d'esercizio;

d) tutti i compiti inerenti la gestione complessiva della Fondazione, compresa la definizione del modello organizzativo interno e l'esercizio dei poteri di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali;

e) la stipula dei contratti attivi e passivi della Fondazione;

f) il controllo sugli indicatori di efficacia, efficienza, appropriatezza, qualità e customer satisfaction relativi alla attività assistenziale;

g) i compiti di coordinamento, sul piano gestionale, tra l'attività assistenziale e quella di ricerca e didattica;

6. Inoltre sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione. Il Direttore Generale esercita tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi.

- **viene inserito ex novo l'art. 19 – Rappresentanza**

“1. La rappresentanza ed la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. La rappresentanza della società di fronte a terzi, ed in giudizio, e la firma sociale spettano anche al Direttore Generale nelle materie di sua competenza.

3. La rappresentanza della società di fronte a terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri

ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione nell'ambito dei limiti dei loro poteri, dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

- **l'art. 19 (ora art. 20) – Collegio dei Revisori dei Conti, comma 5:** “I membri del Collegio dei revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza”

è così modificato:

“I membri del Collegio dei revisori restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati una sola volta. Se nominati prima della scadenza quinquennale, restano in carica fino a tale scadenza”.

- **l'art. 20 (attuale art. 21) – Comitato Scientifico:** “Il Comitato scientifico è organismo consultivo della Fondazione. E' composto da non più di tre membri di cui un membro con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza qualificata di quattro membri su cinque, un membro nominato dal Senato Accademico dell'Università al di fuori dei suoi componenti, ed un membro nominato dalla Regione. I membri del Comitato Scientifico saranno comunque individuati fra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di amministrazione e con il Direttore nella definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazione, esprime parere obbligatorio sui programmi di cui all'art 17 lettera a), e sulla destinazione dei finanziamenti alla ricerca scientifica e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di amministrazione o il Direttore lo ritengano necessario. Tale parere, se non espresso decorsi 20 giorni dalla richiesta, si intende positivamente reso.

3. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono prorogabili una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza”

è così modificato:

“Il Comitato scientifico è organismo consultivo della Fondazione. E' composto da non più di cinque membri di cui un membro con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza qualificata di quattro membri su cinque, tre membri nominati dal Senato Accademico dell'Università, sentita la Facoltà di Medicina, e due membri nominati dalla Regione. In caso di adesione di soci sostenitori il Comitato scientifico verrà integrato con due membri in rappresentanza di quest'ultimi. I membri del Comitato Scientifico saranno comunque individuati fra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di amministrazione e con il Direttore Generale nella definizione delle attività della Fondazione e sulla destinazione dei finanziamenti alla ricerca scientifica

e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di amministrazione o il Direttore Generale lo ritengano necessario. Tale parere, se non espresso decorsi 20 giorni dalla richiesta, si intende positivamente reso.

3. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono prorogabili una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza”

- **l'art. 21 (ora 22) - Collegio dei probiviri, comma 3:** “Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta”

è così modificato:

“Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta”.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.